

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 04/06/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.L.GS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.4.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)” pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17-05-2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.5.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020;

Vista in particolare:

- l'Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 del Presidente della Regione Lombardia, che - in ordine al commercio al dettaglio su aree pubbliche (*mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante*) **che prevede le seguenti misure generali:**
 - *la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*
 - *il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;*
 - *ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;*
 - *utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,*
 - *informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*
 - *maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;*
 - *individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*

e le seguenti **misure a carico del titolare** di posteggio:

- *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della*

manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Dato atto che la stessa ordinanza regionale richiama le competenze dei comune in merito ai mercati e fa carico agli stessi dell'adozione delle necessarie ordinanze per garantirne la funzionalità nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate;

Considerato che:

- dopo la riapertura di tutti i mercati comunali, disposta con ordinanza n° 33 del 20/05/2020 poi integrata con la n° 35 del 27/05/2020 e di quella del **mercato storico del Lunedì**, disposta con ordinanza n° 34 del 22/05/2020 appare opportuno che l'attività di vendita sia riaperta anche ai c.d. "**spuntisti**" di cui all'art. 7 del vigente **Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere anche per il mercato storico del Lunedì** così come appare altresì opportuno consentire la "**vendita di cose usate**" in tutti i mercati comunali;
- la presenza degli spuntisti, che occupano i posti vacanti dei titolari, consente di arricchire l'offerta commerciale e quindi sia offrire alla Cittadinanza una maggiore possibilità di approvvigionamento di generi alimentari e non, sia per sostenere un settore economico in difficoltà a causa della prolungata sospensione dell'attività e favorirne la ripresa;
- le prescrizioni indicate nelle ordinanze n. 532, n. 547 e n. 555 del Presidente della Regione Lombardia, integrative di quelle nazionali, appaiono adeguate a prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID - 19;

ORDINA

Ad integrazione e modifica delle ordinanze sindacali n° 34 del 22/05/2020 e 35 del 27/05/2020 l'estensione delle attività di vendita **agli "spuntisti"**, in aggiunta ai soggetti già titolari delle rispettive concessioni mercatali, nonché la possibilità di "**vendita di cose usate**", subordinata al rispetto delle seguenti

CONDIZIONI

1. deve essere assicurato in via generale il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020 e segnatamente :
 - *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
 - *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
 - *Utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
 - *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
 - *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione dello spazio disponibile.*
 - *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*
1. il mercato dovrà svolgersi esclusivamente all'interno dell'area mercatale già identificata nella **scheda allegata al Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere**;
2. l'occupazione del posteggio da parte del titolare, avverrà al netto di una riduzione del fronte di vendita di circa mt. 0,50 (mt 0.25 per lato) da attuarsi autonomamente da parte di ogni singolo titolare, cosicché - in aggiunta allo spazio libero di mt. 0,50 già

ordinariamente stabilito ai fini della sicurezza - **sia garantito il rispetto del distanziamento tra posteggi di mt. 1,00.** La Polizia Locale effettuerà i necessari controlli in merito e disporrà gli atti conseguenti.

A tal fine il posteggio dovrà rispettare le seguenti prescrizioni generali:

a) Riduzione della lunghezza del fronte di vendita di mt. 0,25 per lato.

Fanno eccezione a tale obbligo i soli “camion- negozio” con posteggio coincidente con le dimensioni del mezzo ed i posteggi interessati da particolari impedimenti fisici o di altra natura comunque indipendente dalla volontà del titolare (es- alberi, paline di segnaletica verticale o colonnine impiantistiche).

Esclusivamente in tali casi di accertata impossibilità - da verificarsi congiuntamente alla PL - si potrà derogare alla riduzione del posteggio sul fronte di vendita e si dovrà obbligatoriamente sopperire al mancato rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,00, mediante collocazione di separazioni fisiche verticali tra i posteggi, costituite da pannelli o teli rigidi in materiale resistente ed impermeabile possibilmente trasparente;

a) Divieto di accesso allo spazio libero tra i banchi e divieto di vendita laterale al banco, anche in conformità al vigente **Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere ed al Piano di Sicurezza Mercati e Fiere;**

b) Obbligo di delimitare fisicamente lo spazio libero tra i posteggi con nastro bicolore o altro elemento analogo allo scopo di impedire fisicamente l'accesso agli spazi esclusi dalla vendita;

3. nel caso in cui - per la non completa occupazione degli stalli - alcuni operatori si trovino in posizione isolata, la Polizia Locale potrà disporre il posizionamento in un posteggio diverso da quello ordinariamente autorizzato, al fine di compattare l'area mercatale e di liberare alla circolazione stradale, le aree eventualmente rimaste libere dall'attività di vendita;
4. gli orari di accesso, uscita e vendita sono quelli ordinari stabiliti nelle singole **schede mercato** di cui al **Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere;**
5. i venditori potranno accedere all'area mercatale rispettando le disposizioni per l'accesso eventualmente impartite dalla Polizia locale e garantendo in ogni caso - anche autonomamente - il rispetto del distanziamento di almeno 1 mt, come indicato al precedente punto 5). Non sarà in nessun caso consentito l'accesso in orario differente; l'uscita - invece - sarà consentita in anticipo **solo se concordata con la Polizia Locale.**
6. è vietata la presenza di più di **due (n° 2) operatori per ogni posteggio.**
7. è fatto obbligo agli operatori del mercato di :
 - *Provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
 - *Utilizzare le mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
 - *Mettere a disposizione della clientela, prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
 - *Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
 - *Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
 - *Di rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.*

- *Di pulire e disinfettare i capi di abbigliamento e le calzature, prima che siano poste in vendita, in caso di vendita di beni usati:.*
- *Di garantire che la fila dei clienti sia mantenuta parallela al banco*
- *delimitando l'area rispetto alla corsia centrale ed assicurando la distanza di 1 metro tra un cliente e l'altro;*

8. è fatto obbligo, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro (mt. 1,00) e del divieto di assembramento;

per i soli Mercato storico del Lunedì e Coldiretti del sabato

- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale è in numero massimo di n° 2 utenti per posteggio.
Da tale conteggio devono essere esclusi i dipendenti e gli utenti degli uffici comunali (palazzo comunale e QUIC) e delle attività prospettanti sull'area mercatale;
- il perimetro dell'area, nelle parti in cui già non è delimitato da muri, recinzioni, etc, dovrà essere delimitato con transenne e/o nastro bicolore o con altri strumenti idonei, in modo che vi sia possibilità di accesso all'area mercatale solo attraverso i punti autorizzati e sorvegliati, indicati nelle **allegate planimetrie**;
- dovrà essere posizionata apposita segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso previsti per l'area mercatale e, all'interno di questa, verso i varchi d'uscita previsti.
Per l'accesso all'area mercatale potrà essere assegnata **priorità** a soggetti fragili (*anziani, diversamente abili, donne in gravidanza*);
- la perimetrazione dell'area mercatale dovrà essere attuata in modo tale da garantire - ove possibile - l'accesso pedonale a porticati, marciapiedi, pubblici esercizi, negozi, uffici e residenze con affaccio sulla pubblica via; le residenze o le attività economiche che dispongono di doppio affaccio stradale dovranno preferibilmente utilizzare l'accesso che non grava sull'area mercatale.
Nei punti in cui la continuità dei percorsi pedonali è interrotta dall'area mercatale sarà possibile prevedere dei varchi di attraversamento purché opportunamente sorvegliati e monitorati da parte di volontari di Protezione Civile; è vietato indugiare nell'area mercatale, sostare o fare acquisti a chi vi accede attraverso i varchi di attraversamento;
- l'accesso all'area mercatale è consentito congiuntamente ai ***componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale***; la permanenza nell'area mercatale è consentita per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di acquisto;
- con il supporto dei volontari della Protezione Civile, mediante idonee strumentazioni, dovrà essere rilevata la temperatura corporea dei clienti prima dell'accesso alle aree mercatali. E' inibito l'accesso alle aree mercatali ai clienti la cui temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5° C, con invito agli stessi a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- ai **cittadini residenti** o domiciliati in edifici che si affacciano direttamente nell'area mercatale, è fatto obbligo di provvedere alla misurazione della propria temperatura prima di uscire, evitando di farlo ove la temperatura risultasse superiore ai 37,5° C.

DISPONE

Che tutte le operazioni di collocazione dei mezzi e dei banchi siano coordinate dalla Polizia Locale Annonaria con il compito di coordinare - con il supporto di volontari di protezione civile - l'assistenza a clienti ed operatori del mercato e l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.

RESTANO SOSPESI

indipendentemente dalla categoria merceologica fino al termine dell'emergenza sanitaria o fino a nuova ordinanza, le fiere e le sagre.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

SI RISERVA

Di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire adeguate misure di contenimento del contagio.

Allegati: planimetrie con indicazione degli accessi del Mercato Storico del Lunedì ed e Coldiretti del sabato

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Rho sul sito istituzionale www.comune.rho.mi.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Pietro Romano)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ROMANO PIETRO;1;25276686607786945727174434203980402186